

Le forme dell'unione

Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione tre possibilità per il riconoscimento della propria unione: il matrimonio; la convivenza di fatto; **l'unione civile**.

I requisiti per costituire **un'unione civile**

- essere dello stesso sesso;
- avere compiuto la maggiore età;
- essere di stato libero;
- non essere interdetti;
- non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
- non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
- per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, alla presenza di due testimoni.

L'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà curare l'istruttoria preliminare.

Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile precedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

ATTENZIONE: in attesa dell'emanazione della disciplina necessaria a regolamentare la forma ed il contenuto degli atti e delle dichiarazioni da rendere all'Ufficiale dello Stato Civile, da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, cui seguiranno altri 30 giorni per i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato non sarà tuttavia possibile procedere alla verbalizzazione dell'atto costitutivo dell'unione civile, mediante registrazione nei registri di Stato Civile, fino a che non verranno emanate le disposizioni attuative.